

## **CO.RE.COM. CALABRIA**

### **Documento di “Politica per la salvaguardia dei bambini” (Child safeguarding Policy) e Codice di Condotta**

(allegato alla delibera n. 21 del 23 maggio 2023, avente ad oggetto: “Adesione al progetto MYTHIC (Mobilise Youth Tackling Hate In Calabria) nel ruolo di partner della Fondazione “L’Albero della Vita” - partecipazione alla call europea per la presentazione di proposte volte a “Proteggere i valori e i diritti dell’Unione Europea combattendo i crimini e i discorsi d’odio” nell’ambito del bando CERV-2023-CHAR-LITI - Adozione del Documento di “Politica per la salvaguardia dei bambini” (Child safeguarding Policy) e del relativo Codice di Condotta)

Il Co.re.com. Calabria svolge, nell’espletamento delle funzioni proprie e di quelle delegate di cui è titolare, attività per il cui esperimento è necessario entrare in contatto con popolazione in età minorile. Ciò inevitabilmente accade, in particolare, per le attività concernenti la tutela dei minori nel vasto campo dell’utilizzo da parte loro dei media, digitali e non.

Questa Child Safeguarding Policy (CSP), composta da riflessioni, modelli e strumenti, rappresenta la presa di responsabilità, da parte di questo Ente, della assoluta necessità che i dipendenti, i progetti e i programmi, nonché tutte le attività svolte non arrechino danno ai bambini e non li esponano a rischio di abuso.

### **STAKEHOLDERS**

- Bambini coinvolti in qualsiasi attività e progetto implementati direttamente o in collaborazione con altri soggetti;
- Presidente e membri del Comitato, dirigente e altri dipendenti, tirocinanti, stagisti e rappresentanti del Co.re.com. Calabria in strutture, programmi, uffici;
- Famiglie biologiche e famiglie affidatarie di bambini coinvolte in programmi e attività sia attuate direttamente o in collaborazione con soggetti terzi dal Co.re.com. Calabria;

### **RIFERIMENTI e PRINCIPI**

Si prendono come riferimenti per la scrittura del presente documento:

- Normativa europea, nazionale e regionale, legislativa e regolamentare, con particolare riferimento, per quest’ultima, a quella emanata dall’Agcom e concernente la tutela dei minori;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (art. 19);
- Commento generale n. 13 (2011) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia: il diritto del bambino alla libertà da ogni forma di violenza;
- Keeping children Safe Child Protection Standards.

#### **Il Co.re.com. Calabria sostiene che:**

Nessuna violenza contro i bambini è giustificabile;

- Un approccio alla cura e alla protezione dei minori richiede un cambiamento di paradigma verso il rispetto e la promozione della dignità umana e dell’integrità fisica e psicologica dei bambini come individui portatori di diritti piuttosto che "vittime";
- Il concetto di dignità richiede che ogni bambino sia riconosciuto, rispettato e protetto come detentore di diritti e come un essere umano unico e prezioso, con una personalità individuale, e distinti bisogni, interessi e privacy;

- I diritti dei minori di essere ascoltati e quello di tenere in considerazione le loro opinioni devono essere sistematicamente rispettati in tutti i processi decisionali; la loro responsabilizzazione e la loro partecipazione dovrebbero essere fondamentali nelle strategie e nei programmi di cura e protezione dei minori;
- Il superiore interesse del bambino deve essere una considerazione preminente in tutte le questioni che lo coinvolgono o riguardano, in particolare quando è vittima di violenza, nonché in tutte le misure di prevenzione;

## **OBIETTIVI**

La CSP impegna a garantire la massima diligenza del Co.re.com. Calabria nella protezione dei bambini, nello svolgimento dei suoi compiti e in ogni circostanza; sintetizza tutti i valori e i principi che il Presidente e i membri del Comitato, il dirigente e gli altri dipendenti, tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle sue attività, devono rispettare nel loro lavoro quotidiano. La CSP fissa i principi operativi condivisi e le regole volte ad assicurare la sicurezza ed il benessere dei bambini che beneficiano del lavoro del Co.re.com. Calabria

Il documento punta altresì a garantire la sicurezza di tutti i bambini e a prevenire ogni forma di abuso su di loro, da parte di tutti i soggetti elencati in precedenza. Inoltre, la CSP fornisce al Co.re.com. Calabria procedure semplici e mirate cui fare riferimento per la prevenzione degli abusi e per impostare una pronta risposta ogni qualvolta un abuso si verifichi.

## **DEFINIZIONI**

Di seguito le definizioni tenute in considerazione per l'applicazione della presente Policy; si ricorre alla terminologia utilizzata dalla maggior parte delle Agenzie Internazionali e di altre organizzazioni che si occupano di protezione dell'infanzia

Con violenza si intende qualsivoglia comportamento non fortuito posto in essere da genitori, tutori, altri adulti, adolescenti o bambini, a cui consegue un pregiudizio potenziale o reale per la salute, lo sviluppo o la dignità del bambino o dell'adolescente. Tali comportamenti possono essere intenzionali o non intenzionali e comprendono sia atti omissivi (es. negligenza), sia atti commissivi (es. abuso).

All'interno di questa vasta definizione si possono individuare cinque principali categorie di maltrattamento:

il maltrattamento fisico, l'abuso sessuale, il maltrattamento psicologico, la trascuratezza o trattamento negligente e lo sfruttamento.

### **Maltrattamento infantile**

Un qualsiasi atto deliberatamente posto in essere da un genitore o da un soggetto con una posizione di potere, responsabilità e fiducia nei confronti del bambino o del ragazzo e che possa procurare un danno potenziale o reale alla sua sicurezza, al suo benessere, alla sua dignità e al suo sviluppo. Esso ricomprende tutte le forme di pregiudizio fisico e psicologico, accomunate da un abuso di potere e dal tradimento della fiducia del bambino da parte dell'adulto.

### **Maltrattamento fisico**

Con maltrattamento fisico si intende qualsiasi condotta che arrechi danno fisico reale o potenziale ad un bambino o ad un adolescente e che viene realizzata da un adulto o da un coetaneo.

A differenza delle altre forme di maltrattamento, nel maltrattamento fisico si è in presenza dei seguenti elementi:

- l'imprevedibilità della condotta: il bambino o l'adolescente non sa cosa può scatenare la collera e l'aggressione e si muove costantemente nell'incertezza.
- gli attacchi di collera: il comportamento aggressivo è determinato dalla collera e dal desiderio di esercitare un forte controllo sul bambino o sull'adolescente tanto che maggiore è la collera, più intenso sarà il maltrattamento.
- la paura come strumento di controllo del comportamento del bambino o dell'adolescente: non è raro che il maltrattante creda che il bambino o l'adolescente debba avere paura per imparare a comportarsi correttamente e per questo crei un clima di intimidazione per correggere il comportamento e ottenere rispetto ed obbedienza. Tuttavia, in questo modo il bambino non impara a comportarsi adeguatamente e a crescere ma solo ad evitare le percosse.

### **Abuso sessuale**

Con abuso sessuale si intende il coinvolgimento, come oggetto di gratificazione, di un bambino o di un adolescente in attività sessuali, con o senza contatto fisico, da parte di un adulto o di un coetaneo.

Alcuni esempi di abuso sessuale: toccare i genitali, masturbazione, sesso orale, penetrazione vaginale o anale, esposizione alla pornografia etc.

### **Maltrattamento psicologico**

Con maltrattamento psicologico intendiamo un comportamento ripetuto nel tempo che pregiudica lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale del bambino o dell'adolescente e la sua percezione di sé. Può assumere diverse forme e accompagna spesso gli altri tipi di maltrattamento. Non comportando normalmente un pregiudizio fisico, risulta difficile da dimostrare e richiede talvolta l'intervento delle autorità.

Alcuni esempi di maltrattamento psicologico:

- sminuire, umiliare e criticare costantemente un bambino o un adolescente;
- ridicolizzarlo per sminuirne la personalità, l'aspetto fisico o le capacità;
- farlo sentire inadeguato e non amato;
- farlo vivere in un clima di intimidazione e angoscia e renderlo vittima di bullismo;
- esporre il bambino o l'adolescente alla violenza e all'abuso di altri soggetti, come per esempio genitori, fratelli o addirittura animali domestici.

### **Trascuratezza e negligenza**

Con trascuratezza o negligenza intendiamo l'inadeguata attenzione rispetto ai bisogni materiali ed emotivi del bambino o dell'adolescente, da parte dei genitori o di chi ha il compito di prendersene cura, pur disponendo dei mezzi. La fattispecie ricomprende l'incapacità di proteggere il bambino o l'adolescente da potenziali pericoli e di garantire e tutelare i suoi bisogni primari quali le cure mediche, l'istruzione e una crescita emotiva adeguata, spesso fino al punto di esporlo a un pregiudizio fisico ed emotivo.

## **Sfruttamento**

L'utilizzo del bambino, della bambina o dell'adolescente per il vantaggio, la gratificazione o il profitto di soggetti terzi. Tali attività espongono il bambino ad un trattamento ingiusto, crudele e pericoloso e comportano pregiudizio per il suo sviluppo emotivo, sociale, morale e per la sua salute psico-fisica. Possiamo individuare due principali categorie di sfruttamento dell'infanzia e dell'adolescenza:

- Sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti: con sfruttamento sessuale intendiamo una qualunque attività in cui un soggetto si approfitta della sua posizione di potere nei confronti di un bambino o di un adolescente, della fiducia e della condizione di vulnerabilità di questo per scopi sessuali e per il ricavo di profitti economici, sociali o politici. Il bambino viene quindi sfruttato sia come oggetto sessuale, sia come oggetto commerciale.

Alcuni esempi di sfruttamento sessuale: prostituzione minorile, traffico di minorenni per abuso e sfruttamento sessuale, pedopornografia, schiavitù sessuale.

- Sfruttamento economico di bambini e adolescenti: con sfruttamento economico intendiamo l'impiego di un bambino o di un adolescente in attività lavorative particolarmente rischiose e tali da compromettere il suo benessere psico-fisico e da pregiudicare il suo diritto all'istruzione, alla salute e alla famiglia. Lo sfruttamento economico implica il ricavo di profitti per la produzione, la distribuzione

## **ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA**

Il Co.re.com. Calabria adotta un Codice di Condotta che descrive il comportamento che devono adottare il Presidente e i membri del Comitato, il dirigente e gli altri dipendenti, tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle sue attività. Il Codice di Condotta è strategico per garantire il benessere e la sicurezza dei bambini, fornisce a tutte le persone un modello di comportamento che il Co.re.com. Calabria ritiene appropriato per impostare una corretta relazione tra adulti e bambini.

### **Codice di Condotta**

#### **Articolo 1**

Il Presidente e i membri del Comitato, il dirigente e gli altri dipendenti, e tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle attività del Co.re.com. Calabria che entrano in contatto con i bambini, sono tenuti a:

- 1) Trattare i bambini con rispetto riconoscendoli sempre come soggetti di diritto, indipendentemente da razza, sesso, colore, lingua, disabilità, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale
- 2) Non violare mai i diritti dei bambini
- 3) Sviluppare le abilità e le potenzialità dei bambini
- 4) Tenere in seria considerazione il punto di vista dei bambini e rispettare la loro opinione
- 5) Informare sempre i bambini dei loro diritti
- 6) Prendersi cura dell'ambiente in cui sono i bambini, assicurandone la sicurezza e il benessere

- 7) Incoraggiare i bambini ad esprimersi liberamente
- 8) Non appartarsi mai con un bambino
- 9) Evitare qualsivoglia possibile situazione ambigua che possa essere causa di denuncia
- 10) Prevenire situazioni di alto rischio e reagire prontamente nel caso si verifichi un abuso
- 11) Rispettare le leggi locali, nazionali e internazionali sulla protezione dei minori
- 12) Rispettare la privacy dei minori

### **Articolo 2**

Tutte le immagini devono rispettare la dignità dei bambini e non devono mai rappresentarli in condizioni di sottomissione o di vulnerabilità. I bambini devono sempre essere vestiti e rappresentati in scene di normale vita quotidiana.

### **Articolo 3**

A chiunque, tra i soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente Codice, entri in contatto con i bambini, è vietato:

- 1) ricorrere a punizioni corporali e usare un linguaggio offensivo e umiliante in presenza di un bambino;
- 2) umiliare, discriminare i bambini o avere un comportamento sprezzante nei loro confronti;
- 3) avere rapporti sessuali con i bambini o coinvolgere i bambini in qualsiasi tipo di attività sessuale;
- 4) avere atteggiamenti e contatti fisici con i bambini che possono essere considerati inappropriati e / o deplorabili in base alla loro cultura e tradizioni;
- 5) organizzare attività che possono esporre i bambini a rischi di abuso;
- 6) stabilire una relazione con i bambini che possa costituire un abuso o anche una forma di sfruttamento;
- 7) scattare foto o registrare video che possono in qualche modo arrecare pregiudizio ai bambini.

### **Articolo 4**

Dati che possono aiutare a localizzare i bambini non devono mai circolare sulla rete, nei blog o nei social network, né tantomeno essere accessibili al pubblico.

### **Articolo 5**

All'inizio di ogni nuovo rapporto di lavoro o collaborazione di qualsiasi genere, il Co.re.com. Calabria fornisce al soggetto interessato il presente documento così che ognuno possa avere una definizione comune e condivisa di ciò che costituisce una forma o manifestazione di abuso, sfruttamento, violenza e abbandono nei confronti dei minorenni e possa essere a conoscenza di situazioni che presentano rischi per essere in grado di gestirli.

### **Articolo 6**

Tutti i soggetti operanti presso il Co.re.com. Calabria devono contribuire a costruire un ambiente in cui i bambini e gli adolescenti siano in grado di identificare un comportamento inaccettabile e possano esprimere e discutere i propri diritti e le proprie preoccupazioni.

### **Articolo 7**

Il Co.re.com. Calabria si impegna ad assicurare supporto e supervisione, nonché una formazione periodica appropriata, rispetto alle tematiche inerenti il presente Codice, e incoraggia ogni dipendente a manifestare eventuali problemi e criticità. Ogni nuovo dipendente riceverà adeguata formazione, sulla materia oggetto del presente Codice, incentrata in particolare:

- 1) sugli elementi fondamentali della presente Policy;
- 2) sulle definizioni delle forme di maltrattamento e di sfruttamento e sui segnali mediante i quali riconoscerle;
- 3) sulle procedure di segnalazione in caso di sospetta violazione della Policy.

### **Articolo 8**

L'attività di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti si manifesta attraverso:

1. La consapevolezza: garantire che tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Co.re.com. siano consapevoli dei fenomeni di maltrattamento, trascuratezza e sfruttamento dei bambini e degli adolescenti, e dei potenziali rischi ad essi connessi.
2. Prevenzione: garantire la riduzione del rischio attraverso:
  - a) la diffusione delle buone pratiche;
  - b) la creazione di un ambiente sicuro e a misura di bambino;
  - c) l'incoraggiamento della partecipazione dei bambini e degli adolescenti.
3. Segnalazione: garantire che i soggetti coinvolti nelle attività del Co.re.com. abbiano chiare le misure da adottare e segnalino prontamente potenziali situazioni di pericolo per i bambini e gli adolescenti.

### **Articolo 9**

Nel caso in cui chiunque, tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, venga a conoscenza di un episodio che possa essere inquadrato come sospetto maltrattamento, abuso o sfruttamento di bambine, bambini o adulti vulnerabili, lo segnala per iscritto al dirigente del Co.re.com. o suo delegato, il quale procederà con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.